



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 965 DEL 23/12/2016

RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA
IMPRESA EDILE GIORGIO PIERANI CONCLUSOSI CON SENTENZA N.
9474 DEL 30/04/2014 - SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO
LEGALE CONFERITO ALLO STUDIO LEGALE AURELI CON DGC N.
27/2009 - A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON
DCC 97/2016.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 05

SERVIZIO

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE

Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO :

- che in data 24.02.2008 la Impresa Edile Giorgio Pierani aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.06.2008 n. 1020/2008 con la quale era stato disposto il rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità del lodo non definitivo, sottoscritto in Rimini, il 15.10.2002, del lodo arbitrale definitivo, sottoscritto in Rimini, il 27.02.2004 ai sensi dell'art. 829 c.p.c.,
- che con tale ricorso veniva richiesto l'annullamento della sentenza n. 1020/2008 e per l'effetto la cassazione della stessa con rinvio ai sensi dell'art. 383 c.p.c. ovvero senza, laddove ne ricorressero i presupposti, con condanna alle spese di lite dei precedenti gradi del giudizio e del presente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11/03/2009 il Sindaco veniva autorizzato a resistere in giudizio avanti alla Corte di Cassazione e si nominavano quali difensori gli Avvocati Federico e Carlo Compatangelo del Foro di Rimini e gli Avvocati Stanislao e Michele Aureli con studio in Roma quali legali domiciliatari;

RILEVATO che il predetto procedimento giudiziario, protrattosi per circa 5 anni, si è concluso con sentenza n. 9474/2014 con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dall' Impresa Edile Giorgio Pierani e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che lo Studio Legale Aureli per l'attività legale svolta, a seguito della conclusione del procedimento con sentenza n. 9474/2014, ha chiesto in data 26/07/2016, la liquidazione a saldo di Euro 1.522,56,31 lordi (€ 1.500,00 – 20% sconto +CPA 4%+ IVA 22%);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 451 del 27.07.2009 con la quale è stato liquidata allo Studio Aureli la somma di €. 1.845,43 comprensiva di IVA e CPA

DATO ATTO che pur avendo affidato l'incarico con la citata deliberazione n. 2772009 non è stato assunto un formale impegno di spesa e quindi si configura la fattispecie del debito fuori bilancio di cui all'art.194,comma 1, lett. e) del D.lgs 267/2000;;

CONSIDERATO che l'incarico è stato regolarmente svolto e l'esito del contenzioso è risultato favorevole al Comune il quale dovrà provvedere al recupero delle spese di giudizio attraverso un'azione coattiva (incarico già conferito ad un legale con deliberazione G.C. n. 133/2016) non avendo avuto esito la richiesta di rimborso per le vie brevi;

RILEVATO che le tariffe applicate dal legale sono congrue rispetto ai valori previsti dal tariffario vigente *"ratione temporis"*, attestandosi sotto i valori medi per cause avanti al Cassazione, e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella all'Ordine degli Avvocati di Roma per farla opinare, al fine di non aggravare l'Amministrazione Comunale di ulteriori costi a proprio carico;

VISTO l'art. 194 comma 1 lett. e) e comma 2) del D.lgs 267/2000:

"1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori"

RILEVATO che il Consiglio comunale ha riconosciuto, con DCC 97/2016 il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di acquisizione di un servizio di carattere legale la cui utilità è dimostrata dall'esito del giudizio favorevole all'Ente;

DATO ATTO che la suddetta spesa viene finanziata con risorse proprie disponibili sul Cap. 270002 espressamente previste nel bilancio di previsione 2016;

Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, depositato agli atti del settore 1, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), punto 6, del D.lgs n.267/2000;

VISTI:

- l'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002 n.289
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art.52 del vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) - di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio con dcc 97/2016, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett e) del D.lgs 267/2000, la somma di € 1.522,56 inclusa Iva e Cpa a favore dello Studio Legale Aureli di Roma a saldo delle competenze per l'incarico di domiciliatario a Roma svolto nella causa citata in premessa;

2) - di imputare la spesa di € 1.522,56 sul Cap. 270002 "Spese per incarichi di patrocinio legale" del bilancio di previsione 2016 – cod. siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

3) - di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 23/12/2016

Firmato

SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)